

STATUTO

SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA
DELL'OLIMPIADE 4/D
Numero REA: SR - 146138
Codice fiscale: 01759590894
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" RACC. N.2083 REP. N.2698	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione denominazione e sede	
	E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, la Società	
	cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	che sarà regolata in base alle norme relative alla società a	
	responsabilità limitata	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Siracusa (SR).	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie o unità operative e di trasferire	
	la sede sociale nell'Ambito del Comune suindicato. Il	
	trasferimento della sede sociale in altro Comune è riservato	
	all'assemblea dei soci.	
	Articolo 2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e può essere	
	anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria. E' consentito in questo caso il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	

	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata .	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di gestire servizi socio-sanitari ed	
	educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8	
	novembre 1991, n. 381.	
	La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare	
	riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, ispirandosi	
	ai principi di solidarietà e mutualità, mediante l'utilizzo	
	delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità di occupazione lavorativa e di contribuire la	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionale; per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa , oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	Possono essere redatti regolamenti interni - predisposti	
	dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea sociale	
	- che determinino i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.	
	La Cooperativa può svolgere, nei limiti indicati dal presente	

	Statuto, la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa può aderire ad una delle associazioni di	
	rappresentanza, su determinazione dell'Organo Amministrativo.	
	Articolo 4	
	Oggetto sociale	
	Nell'ambito delle superiori finalità, la Cooperativa, che si	
	ispira a valori etici, morali e sociali, nel saldo intento di	
	favorire il rispetto della dignità della persona, nasce per	
	volontà di cittadini i quali intendono, nell'ottica delle	
	caratteristiche di complessità e multidimensionalità dello	
	sviluppo, proporre e sostenere tutte quelle attività	
	culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali,	
	turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica, viste	
	come risorse irrinunciabili di un sistema formativo integrato	
	per lo sviluppo e la creazione di una società fondata sul	
	pluralismo e sulla democrazia.	
	L'associazione intende perseguire le seguenti finalità:	
	- Promuovere attività culturali in tutte le forme artistiche	
	ed espressive, utilizzando ogni tipo di luogo e di spazio per	
	le loro fruizioni;	
	- Promuovere esperienze associative e di integrazione mediante	
	azioni educative e formative attraverso la gestione di	
	oratori;	
	- Promuovere ed educare alla pace, alla non violenza, alla	
	pacifica convivenza, sviluppando forme di prevenzione e di	

	lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia,	
	all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla	
	solitudine;	
	- Promuovere la valorizzazione della multiculturalità	
	individuando nell'intercultura una risorsa per la comunità;	
	- Promuovere percorsi di educazione alla legalità, alla lotta	
	alle mafie ed a tutte le criminalità organizzate;	
	- Promuovere interessi turistici, linguistici, sociali	
	religiosi, e di solidarietà, valorizzando i rapporti con il	
	territorio locale, nazionale ed internazionale;	
	- Sensibilizzare ed educare alla salvaguardia dell'ambiente e	
	del patrimonio artistico culturale locale e nazionale;	
	- Dare forza giuridica e di rappresentanza alle attività	
	nell'area del tempo libero e del turismo giovanile e sociale;	
	- Promuovere ed educare al rispetto ed alla tutela dei diritti	
	umani, all'uguaglianza ed alle pari dignità tra le donne e gli	
	uomini;	
	- Promuovere ed educare ad una cooperazione fondata sulla	
	giustizia e sull'equità nei rapporti fra le persone ed i	
	popoli per il prioritario soddisfacimento dei bisogni	
	essenziali materiali, culturali e spirituali di tutta	
	l'umanità, attraverso un progetto di sviluppo umano	
	sostenibile per le future generazioni;	
	- Valorizzare e promuovere lo sviluppo delle aggregazioni e	
	delle attività giovanili, come forma specifica di	

	associazionismo giovanile;	
	- Promuovere il volontariato realizzato in tutte le azioni di	
	solidarietà e di cittadinanza, rivolto al bene della persona	
	ed all'utilità sociale;	
	- Promuovere e difendere la vita umana fin dal suo	
	concepimento;	
	- Sostenere ed aiutare soggetti che, per vari motivi, versano	
	in specifiche e difficili condizioni di bisogno e di natura	
	fisica, psichica, sociale o familiare.	
	In genere, la Cooperativa intende intervenire in tutti i campi	
	in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative,	
	formative e in quelli in cui si possa impegnare contro ogni	
	forma di ignoranza, di intolleranza, di censura, di	
	ingiustizia, di discriminazione, di solitudine, di razzismo,	
	di maltrattamento, di abuso ed esclusione sociale.	
	Per il raggiungimento delle finalità enunciate la Cooperativa	
	potrà:	
	- Realizzare strutture abitative dotate di caratteristiche e	
	dei servizi idonei ad assicurare a tutti i soggetti che per	
	vari motivi si trovano a vivere situazioni di gravi	
	difficoltà, (gestanti, ragazze madri, minori, anziani, donne	
	sole o separate, immigrate, con o senza figli, disabili fisici	
	affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee,	
	tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non	
	autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori	

	abbandonati, orfani o in situazione di disadattamento o	
	devianza, profughi ed immigrati non abbienti), le migliori	
	condizioni di vivibilità dal punto di vista morale, nonché	
	materiale;	
	- Impegnarsi nella formazione ed educazione di minori, giovani	
	ed adulti attraverso percorsi educativi individualizzati e la	
	preparazione di sussidi necessari;	
	- Sostenere le gestanti durante il periodo della gravidanza e	
	le ragazze madri favorendo lo sviluppo della capacità	
	genitoriale mediante interventi psicologici e psicoterapici,	
	orientandone l'inserimento sociale e lavorativo sia attraverso	
	la promozione e la gestione di corsi di formazione	
	professionale, o in collaborazione con eventuali Enti, sia	
	attraverso forme di collaborazione e di partenariato con	
	realità imprenditoriali;	
	- Sostenere le donne vittime di violenza o maltrattameto	
	fisico e psicologico, con o senza figli, offrendo un alloggio	
	protetto e, mediante interventi psicologici e psicoterapici,	
	finalizzati al recupero dell'integrità psicofisica e alla	
	ridefinizione del percorso di vita, favorire il loro	
	reinserimento sociale;	
	- Promuovere e praticare forme di produzione e di commercio	
	equosolidale;	
	- Istituire sportelli di ascolto e di assistenza psicosocio-	
	pedagogico, anche mediante l'attivazione di un numero verde	

	rivolto a donne maltrattate o vittime di violenza e ragazze-	
	madri in stato di difficoltà emotivo relazionale;	
	- Dare ospitalità anche a donne immigrate con regolare	
	permesso di soggiorno o, comunque, inviate dai Servizi Sociali	
	Territoriali o da altre Agenzie di Pubblica Sicurezza, con	
	figli minori a crico, in stato di gravidanza, o che si trovano	
	in difficoltà a causa di eventi traumatici;	
	- Organizzare attività di prevenzione e di disagio dei minori	
	ospitati attraverso:	
	1. l'inserimento sociale e scolastico;	
	2. incontri protetti (Tribunale per i Minorenni, Servizi	
	sociali, altri Enti);	
	3. attività ludico ricreative;	
	4. attività di doposcuola;	
	5. attività sportive.	
	- Prestare assistenza e cura agli anziani ed ai soggetti in	
	situazioni di handicap anche a domicilio o presso ospedali	
	anche attraverso l'ausilio di mezzi adeguatamente equipaggiati	
	ed offrendo una vasta gamma di servizi sociosanitari ed	
	educativi;	
	- Diffondere la cultura in tutte le sue forme attraverso	
	l'organizzazione di tavole rotonde, seminari, convegni,	
	congressi, cineforum, centri di documentazione, pubblicazione	
	di libri e di bollettini periodici e non, produzione di	
	audiovisivi, organizzazione di proiezioni e di trasmissioni	

	radiotelevisive e telematiche, etc.);	
	- Organizzare il tempo libero attraverso attività ludico -	
	ricreative (animazione di quartiere, colonie estive, oratorio,	
	ludoteche, gite, feste, etc.), attività sportive (nuoto,	
	calcio, danza, pallavolo, basket, organizzazione di tornei,	
	etc.) ed attività artistiche di qualsiasi genere (teatrali,	
	cinematografiche, musicali, arti figurative, etc.) ed	
	istituendo, altresì ambienti di socializzazione e di	
	accoglienza come bar, empori, mense, centri sportivi, case per	
	le ferie e di accoglienza per tutte le fasce di età;	
	- Organizzare volontariato sia interno che esterno alla	
	Cooperativa in una visione che pone tale attività come momento	
	di crescita educativa, culturale e di maturazione della	
	persona;	
	- Promuovere le forme di servizio civile nazionale e regionale	
	e di impiego nei progetti all'estero previsti dalla	
	legislazione regionale, dalla legislazione nazionale e quella	
	europea;	
	- Stipulare convenzioni con scuole, Università, Enti vari al	
	fine di potere accogliere studenti e tirocinanti;	
	- Promuovere forme di turismo sociale, culturale, religioso e	
	di salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali e	
	artistici;	
	- Realizzare attività di educazione ambientale organizzate in	
	proprio e anche all'interno di strutture educative	

	scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti;	
	- Istituire e gestire centri medici polivalenti anche	
	stipulando convenzioni con medici, paramedici e personale	
	specializzato nelle varie discipline, qualora non ve ne sia	
	disponibile tra i soci.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali e per lo svolgimento	
	delle suddette attività, la Cooperativa potrà:	
	1. predisporre centri di documentazione a servizio dei soci,	
	nonchè fornire un efficace servizio di pubblica lettura per	
	tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e di	
	ricerche;	
	2. provvedere all'acquisto ed alla distribuzione fra i soci di	
	pubblicazioni, prodotti multimediali ed altro materiale di	
	interesse culturale e scientifico;	
	3. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la	
	redazione e l'edizione, la produzione e la stampa di libri e	
	testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e	
	multimediali.	
	La Cooperativa predispone, altresì, tutte quelle attività e	
	serie di servizi connessi al predetto scopo, riservandosi il	
	diritto di ampliare le sue attività nel rispetto dello spirito	
	fondatore.	
	La Cooperativa può avvalersi, per il raggiungimento delle	
	finalità statutarie, dell'opera e delle prestazioni di liberi	
	professionisti e lavoratori dipendenti, anche ricorrendo a	

	propri associati.	
	Infine, per realizzare i propri scopi e le proprie finalità,	
	la Cooperativa potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente	
	pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché	
	collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i	
	quali ritenga opportuno avere collegamenti, purchè aventi	
	oggetto affine al proprio.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, ricevere contributi e	
	sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e/o privati,	
	locali, nazionali e/o internazionali, offrendo la propria	
	assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui espleta la	
	propria attività.	
	La Cooperativa potrà partecipare a consorzi, società,	
	associazioni temporanee e raggruppamenti d'impresa, potrà	
	partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, potrà	
	usufruire di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e	
	creditizie, previste da ogni e qualsiasi legge speciale,	
	regionale, nazionale e comunitaria, presente e futura.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento dello scopo e nel	
	rispetto delle disposizioni di legge per le singole materie,	
	potrà compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari,	
	mobiliari e commerciali ritenute necessarie ed utili, nonché	
	concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni	
	ipotecarie sugli immobili sociali, a garanzia di debiti e di	
	obbligazioni assunte sempre in funzione del conseguimento	

	dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere prestiti e mutui anche	
	ipotecari per il finanziamento delle attività sociali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la	
	Cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati, donazioni e di tutte le provvidenze	
	in genere statali, comunitarie e di ogni altro ente; inoltre	
	potrà partecipare alle contribuzioni ed alle incentivazioni e	
	programmazioni delle nuove direttive della UE.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente	
	in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così	
	come determinato in relazione alle tipologie di attività	
	sociali di cui sopra, intende prevalentemente avvalersi nello	
	svolgimento della propria attività di prestazioni dei soci	
	lavoratori. Gli amministratori ed i sindaci - se nominati -	
	documenteranno la condizione di prevalenza di cui al	
	precedente comma nella nota integrativa del Bilancio,	
	evidenziando i parametri previsti ex art. 2513 c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Articolo 5	
	A) Soci cooperatori	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che, per la	
	loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e competenza nei	
	settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono	
	partecipare direttamente alle finalità della Cooperativa e	
	svolgere la loro attività lavorativa o professionale per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	detti soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi	
	della legge in vigore in materia di socio lavoratore.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano,	
	in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e	
	dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o	
	affini a quella esercitata dalla Cooperativa, così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Articolo 6	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	

	presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b - l'indicazione dell'attività, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute:	
	c - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e - l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta nell'art. 35 del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Articolo 7	
	Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	- al versamento integrale - al momento della comunicazione	
	della ammissione, da parte dell'Organo Amministrativo - del	
	capitale sottoscritto;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 8	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Articolo 9	
	Recesso del socio	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso è esercitato con lettera raccomandata	
	che deve essere spedita alla Cooperativa entro 15 (quindici)	
	giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della	
	delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso	
	è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30	
	(trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di	
	recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente Statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste dall'art. 35.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 10	
	Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c - che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un	

	termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	d - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e - che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto	
	sociale;	
	f - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una	
	pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; è	
	escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo in materia	
	di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35, nel	
	termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	

	Articolo 11	
	Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, si	
	è verificato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 12	
	Morte del socio	
	Nel caso di morte di un socio, la società continua il	
	rapporto, a richiesta, con uno solo degli eredi - che dovrà	
	essere designato, entro sei mesi dall'accettazione	
	dell'eredità, dagli eredi legittimi o testamentari - che abbia	
	i requisiti stabiliti dal presente statuto.	
	Costui può subentrare nella partecipazione sociale del dante	
	causa. Il subentro nella qualità di socio è subordinata al	
	possesso, da parte dell'erede designato, dei requisiti	
	richiesti per l'adesione alla Società,	
	Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel	
	rapporto associativo, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione,	

	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente art. 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 13	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b),	
	c), d), e), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento,	

	perdono diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, e dal rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Articolo 14	
	B) Soci volontari	
	Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la propria opera a favore della Cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare all'Organo Amministrativo	

	domanda scritta contenente:	
	a - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;	
	b - indicazione dell'attività, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c - dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	d - indicazione della quote di partecipazione che intendono	
	sottoscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 100,00	
	(cento virgola zero zero) nè superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge per i soci coperatori;	
	e - precisazione delle attività che sono disponibili a	
	prestare, a titolo gratuito, in favore della Copoperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro soci	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	articolo 7; l'obbligo di prestare la propria attività sarà,	
	naturalmente, commisurato alla disponibilità data alla	
	Cooperativa e agli impegni assunti verso la medesima.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi	
	previsti dal precedente articolo 10, compatibilmente con la	

	particolare natura del suo rapporto sociale. Gli effetti dello	
	scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il	
	socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli	
	stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	Articolo 15	
	Prestiti sociali	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 16	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci; i conferimenti effettuati	
	dai soci, in denaro, sono rappresentati da quote ciascuna di	
	valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); la	
	quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge;	
	- dalla riserva legale indivisibile formata con quote degli	
	avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	

	deceduti;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Articolo 17	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio. Gli Amministratori e i sindaci -	
	se nominati - documenteranno la condizione di mutualità	

	prevalente nella nota integrativa al bilancio evidenziando i	
	parametri previsti ex articolo 2513 c.c.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992	
	n. 59;	
	d) all'eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) a riserva straordinaria.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 18	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, anche, in merito	
	all'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori.	
	Il ristorno, spettante a ciascun socio cooperatore, da	

	calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come	
	separatamente evidenziate in Bilancio, viene attribuito nel	
	rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente	
	Statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni	
	non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo	
	documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività	
	con i soci (nè al limite massimo stabilito dall'art. 3 della	
	Legge n. 142/2001 e successive modificazioni).	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i	
	criteri più specificamente ed analiticamente specificati da	
	regolamento interno.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 19	
	Organi	
	Sono organi della Società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione o l' Amministratore Unico;	
	- il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Articolo 20	
	Assemblea	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	

	- procede alla nomina degli Amministratori;	
	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo legale dei conti;	
	- determina la misura degli eventuali compensi da	
	corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto	
	al quale è attribuito il controllo legale dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	- delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo	
	Amministrativo;	
	- delibera sui regolamenti interni;	
	- delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio cooperatore;	
	- delibera sulla nomina, la sostituzione e la determinazione	
	dei poteri dei liquidatori;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto, salvo diversamente previsto dal	
	presente statuto;	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Articolo 21	
	Convocazione dell'Assemblea	

	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dall'art.	
	17.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente	
	l'ordine del giorno spedito a tutti i soci almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata A.R., o	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a mezzo	
	fax, posta elettronica o mezzi similari, l'avviso deve essere	

	spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o	
	allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita in forma	
	totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e	
	ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi,	
	ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 22	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	1. Assemblea ordinaria	
	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto. In	
	seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	2. Assemblea straordinaria	
	In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto. In	
	seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno. Tuttavia, quando si tratta di	
	deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento	
	dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla fusione della	
	società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.	
	Articolo 23	
	Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo	
	alla società.	

	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i soci	
	che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, da un coniuge o un parente entro il secondo grado e che	
	non incorra nei divieti di cui all' art. 2372 c.c.	
	I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione	
	mediante documento scritto, La società acquisisce la delega	
	agli atti sociali.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	La stessa persona non può rappresentare più di due soci.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi	
	di controllo e amministrativo della società o di società	
	controllate.	
	Articolo 24	
	Presidente e segretario dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti.	
	L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio. Non occorre	

	l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia	
	redatto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori	
	assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di	
	trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere	
	di proporre le procedure, che possono però essere modificate	
	con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al	
	voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza	
	ritardo, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal	
	segretario o dal notaio.	
	Articolo 25	
	Votazioni	
	Il voto segreto non è ammesso. Per le votazioni si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Articolo 26	
	Organo Amministrativo	
	La Società è amministrata da un amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci.	

	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Articolo 27	
	Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto	
	sociale, esclusi solo quelli riservati dalla legge	
	all'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni - ad eccezione delle competenze di cui	
	all'art. 2381 c.c. e dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega. Al Consiglio	
	spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le	
	operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di	
	revocare in ogni tempo le deleghe.	
	Almeno ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono	

	referire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio	
	sindacale - se nominato - sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.	
	Possono essere altresì nominati direttori generali e	
	procuratori, determinandone i poteri.	
	Articolo 28	
	Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che	
	il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o	
	dall'organo di controllo - se nominato.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera	
	raccomandata, fax o e-mail da trasmettersi non meno di 5	
	(cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi - se nominati - ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale	
	comunicazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi componenti.	

	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le	
	votazioni sono palesi. A parità di voti prevale la parte a cui	
	afferisce il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza,	
	dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno	
	svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che	
	ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti	
	gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché	
	di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo	
	queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo	
	in cui si trova il presidente.	
	Articolo 29	
	Integrazione del Consiglio	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 1° comma c.c. Gli amministratori così	
	nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	

	alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori scadono	
	insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Articolo 30	
	Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale - se nominato - determinare l'eventuale compenso	
	dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari	
	compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Articolo 31	
	Rappresentanza	
	La rappresentanza della società spetta all'Amministratore	
	Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei	
	limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Al Presidente in particolare competono :	

	a) la stipula dei contratti e degli atti di qualsiasi genere	
	autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	b) la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze;	
	c) la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Articolo 32	
	Collegio sindacale	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti	
	di legge, nominati dall'Assemblea; il Presidente del Collegio	
	è nominato dalla stessa Assemblea.	
	Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono	
	possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.; la perdita di	
	tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e	
	la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	

	istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	tra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione di	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il Collegio è stato ricostituito.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Articolo 33	
	Compiti e funzionamento del Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale ove nominato, vigila sull'osservanza	
	della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio sindacale esercita altresì il controllo legale dei	
	conti della Società nel caso previsto dall'articolo 2409 bis	
	comma 3 c.C.	
	Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzione	
	previste dalla legge e da altre disposizioni del presente	

	Statuto:	
	- vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed	
	alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal	
	Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi	
	delle stesse disposti dal Presidente;	
	- accerta la regolare tenuta dei libri sociali;	
	- accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei	
	valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di	
	proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o	
	custodia;	
	- accerta la regolare gestione e la rispondenza alle	
	disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla	
	Società;	
	- richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o	
	dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di	
	vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario,	
	indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad	
	adottare i provvedimenti di competenza;	
	- convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in	
	caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del	
	Consiglio di amministrazione; può altresì previa comunicazione	
	al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare	
	l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi	
	fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente	
	necessità di provvedere;	

	- cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta	
	giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per	
	qualsiasi causa;	
	- provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva	
	di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002,	
	n. 220;	
	- in occasione della approvazione del bilancio di esercizio	
	provvede ad indicare nella relazione prevista dall'art. 2429	
	del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il perseguimento dello scopo mutualistico .	
	Dovrà, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.	
	I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di	
	amministrazione e dell'Assemblea.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; della	
	riunione deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha	
	diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	Articolo 34	
	Controllo contabile	

	Il controllo legale dei conti spetta al Collegio Sindacale,	
	salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con	
	delibera dell'Assemblea ordinaria, di attribuire il controllo	
	legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile indicata nell'art. 2409 ter	
	del codice civile, è documentata dall'organo di controllo	
	contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la	
	sede della società.	
	Articolo 35	
	Clausola arbitrale	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti	
	e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale,	
	composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal	
	presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove ha sede	
	la società.	
	Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di	
	disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del	

	Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più	
	diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha	
	sede la società.	
	I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il	
	Presidente del Collegio arbitrale.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente	
	del Collegio arbitrale.	
	Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta	
	giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente	
	vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, secondo	
	equità, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche	
	dall'obbligo del deposito del lodo.	
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e	
	36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla	
	G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2003.	
	Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le	
	eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola	
	compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni,	

	esercitare il diritto di recesso.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 36	
	(Scioglimento anticipato)	
	La Cooperativa si scioglie quando ne ricorrano i presupposti	
	di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile.	
	Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale, con le	
	maggioranze previste dal presente Statuto, nominerà uno o più	
	liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità	
	di liquidatori;	
	- l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della	
	Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed	
	i poteri dei liquidatori.	
	Articolo 37	
	(Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo	
	risultante dal bilancio finale della liquidazione, dedotte le	
	somme necessarie al rimborso del capitale versato e dei	
	dividendi eventualmente maturati, è devoluto al Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e	
	mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,	

	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 38	
	(Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	dal detto Statuto.	
	Articolo 39	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente prestato;	
	- è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori; - in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	

	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 40	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle società a responsabilità limitata.	
	FIRMATO: DI PIETRO GRAZIELLA, VALVO MARIA, BORGIA FILIPPA,	
	NOTAIO ROSSANA CALVANICO (IMPRONTA DEL SIGILLO)	